

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n°7 del 20/10/2010

AUTOVETTURE DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA' IVA

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

DETRAZIONE IVA AUTOVETTURE

La **detrazione IVA** ridotta del **40%** sulle spese relative alle autovetture aziendali e professionali sarà **prorogata** fino al **31 dicembre 2013**. È il contenuto della proposta di decisione del Consiglio europeo, formulata dalla Commissione europea il 4 ottobre 2010, che ha così accolto la richiesta di autorizzazione presentata dallo Stato italiano il 18 febbraio 2010.

Il Consiglio UE, con la decisione n. 2007/441/CE, ha autorizzato l'Italia a limitare al 40% il diritto di detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore **non utilizzati esclusivamente per scopi imprenditoriali o professionali**. L'autorizzazione, in linea con l'art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE, è stata concessa al fine, da un lato, di semplificare la riscossione dell'imposta e, dall'altro, di evitare fenomeni di elusione o di evasione fiscale conseguenti all'utilizzo “misto”, cioè anche per fini “privati”, dei suddetti veicoli.

Non rileva la prova dell'utilizzo imprenditoriale o professionale

Appare opportuno osservare che, per questi ultimi, la predeterminazione dell'IVA ammessa in detrazione **prescinde** dalla **prova dell'utilizzo** imprenditoriale o professionale, in quanto la percentuale del 40% riflette l'utilizzo medio dell'autovettura nell'ambito dell'attività esercitata. Tale principio, seppure affermato, in giurisprudenza (C.T. Prov. Milano, 12 ottobre 2009, [n. 291](#)), a proposito della procedura di rimborso forfetario di cui all'art. 1 del DL n. 258/2006, pare infatti applicabile anche “a regime”, in riferimento agli acquisti effettuati dal 27 giugno 2007, per i quali la detrazione è stata stabilita, *ex lege*, in misura pari al 40%.

Lo Stato italiano ha presentato una relazione sui primi due anni di applicazione della detrazione ridotta, che includeva una revisione della percentuale di riduzione applicata. Considerato, tuttavia, l'**elevato numero di piccole imprese** operanti in Italia, il limite del 40% risulta tuttora giustificato, per cui è stato ora proposto di estenderne l'ambito temporale di applicazione fino a tutto il 2013, salvo che – anteriormente – non venga armonizzata, a livello comunitario, la disciplina in materia di restrizioni al diritto di detrazione nel settore in oggetto. In proposito, si ricorda che, nel 2004, la Commissione UE ha presentato una proposta, ancora in attesa di essere approvata dal Consiglio, che stabilisce le spese che non danno diritto, in tutto o in parte, alla detrazione. A regime, sarà in ogni caso indetraibile l'IVA sulle spese non aventi carattere strettamente professionale, quali le **spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza** (art. 176, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE). Nel frattempo, la relativa imposta può essere detratta, anche se il limite rappresentato dalla clausola *standstill* implica, per lo Stato italiano, il rischio di censura comunitaria per l'indetraibilità oggettiva riguardante i **trasporti di persone**, l'acquisto di **alimenti e**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

bevande e le **spese di rappresentanza**, siccome introdotta dopo l'entrata in vigore della VI Direttiva (si veda "[Indetraibilità dell'IVA solo per le spese oggettivamente determinate](#)" del 16 aprile 2010).

Da ultimo, si ricorda, sempre in tema di detrazione IVA per beni ad utilizzo "misto", che la Direttiva n. 2009/162/CE modifica, tra l'altro, la detraibilità dell'imposta assoluta sulle spese relative agli **immobili ad impiego promiscuo**, limitando il recupero dell'imposta in proporzione all'utilizzo imprenditoriale o professionale degli immobili stessi. Con tale modifica, s'intende superare la possibilità, peraltro avallata dalla Corte di Giustizia (sentenza 14 settembre 2006, causa [C-72/05](#)), di detrarre **integralmente** l'IVA, salvo poi assoggettare ad imposta la successiva destinazione "estranea" dei medesimi beni. Tale facoltà è, infatti, idonea a determinare un ingiustificato vantaggio finanziario in capo ai soggetti passivi, a discapito dei "privati", che sono incisi **immediatamente**, all'atto dell'acquisto, e **per intero**, dell'imposta pagata.

AUTOVETTURE DEDUCIBILITA'

L'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR individua i mezzi di trasporto per i quali è prevista la **deducibilità limitata** delle spese relative all'**acquisto** e all'**utilizzo** degli stessi. Per effetto del DL 81/2007, i costi relativi alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli sono parzialmente deducibili nel caso in cui non siano:

- esclusivamente **strumentali** nell'attività propria dell'impresa (100% deducibili);
- adibiti ad **uso pubblico** (100% deducibili).

L'art. 164 del TUIR statuisce un **limite generale** per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai **mezzi di trasporto aziendali**, pari al **40%**.

In linea generale, per i veicoli aziendali diversi da quelli di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 164 del TUIR, tale limitazione percentuale deve essere osservata con riferimento alla deducibilità dell'ammortamento del costo di acquisto, dei canoni di *leasing*, delle spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio, nonché delle altre spese e componenti negativi.

La **percentuale** di deducibilità **non si applica all'intero costo** sostenuto, ma soltanto al costo riconosciuto come **fiscalmente rilevante**. In particolare, sotto il profilo fiscale, è previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR). Infatti, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della parte di costo che eccede:

- **18.075,99** euro per **autovetture e autocaravan**;
- **4.131,66** euro per i **motocicli**;
- **2.065,83** euro per i **ciclomotori**.

Considerando che, come sopra accennato, i citati limiti operano congiuntamente con la limitazione percentuale del 40%, il **costo massimo fiscalmente deducibile** sarà pari a:

- **7.230,39** euro (40% di 18.075,99 euro) per **autovetture e autocaravan**;
- **1.625,66** euro (40% di 4.131,66 euro) per i **motocicli**;
- **826,33** euro (40% di 2.065,83 euro) per i **ciclomotori**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

Nel caso in cui il costo d'acquisto sia **inferiore** all'ammontare massimo fiscalmente riconosciuto, la percentuale di deducibilità del 40% si applica sull'**intero costo sostenuto**; diversamente, qualora il predetto limite venga superato, occorre prendere a riferimento per il calcolo della deducibilità il tetto massimo fiscalmente riconosciuto.

Vale sempre il tetto massimo fiscalmente riconosciuto

Si supponga l'acquisto di autovettura a gennaio 2010 per un prezzo di euro 30.000 + IVA 20% (di cui indetraibile il 60%). Il costo di acquisto è dunque pari a 30.000 + 60% di 6.000 = 33.600 euro. Tuttavia, il costo di acquisto è riconosciuto sul piano fiscale solo fino a 18.075,99 euro.

Ne consegue che:

- l'eccedenza di costo di acquisto ($15.524,01 = 33.600,00 - 18.075,99$) non può essere dedotta attraverso il processo di ammortamento;
- il costo di acquisto sostenuto fino a 18.075,99 euro può invece essere dedotto mediante il processo di ammortamento, fermo restando però che l'ammontare deducibile è limitato al 40% dell'importo riconosciuto.

Pertanto, la quota di ammortamento deducibile dall'impresa nell'esercizio è pari a 1.807,59 euro ($18.075,99 \times 40\% \times 25\%$).

In altri termini, a fronte di un costo di acquisto sostenuto in misura pari a 33.600 euro, l'impresa può dedurre dal proprio reddito quattro quote di ammortamento pari a 1.807,59 euro, per un totale complessivo di 7.230,39 euro (= 40% di 18.075,99 euro).

AUTO

La scelta di acquistare una o più autovetture o di utilizzare formule diverse dall'acquisto, come il leasing e il noleggio, è, per una società, un passo importante che deve essere valutato con riguardo a molteplici aspetti di carattere fiscale, amministrativo e contabile.

L'acquisto, ad esempio, rende l'azienda proprietaria del veicolo che può essere rivenduto liberamente; il veicolo è iscritto nell'attivo di bilancio e può essere ammortizzato. In contropartita, l'acquisto prevede ingenti investimenti iniziali e la gestione di tutti i costi diretti e accessori relativi (bollo, assicurazione, manutenzione, ecc.).

In alternativa, la società può considerare, e i rilievi statistici confermano una tendenza in crescita, di ricorrere a formule diverse dall'acquisto - come il leasing e il noleggio - che permettono maggiori certezze e minori oneri in relazione ai costi di gestione del parco auto, evitando gli ingenti investimenti legati all'acquisto.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

In ogni caso, la società deve considerare gli aspetti fiscali connessi:

- ai diversi regimi di deducibilità dal reddito d'impresa, previsti dall'art. 164 del D.P.R. 917/1986, in relazione alla destinazione, all'uso e ai soggetti utilizzatori;
- alla detraibilità dell'Iva, prevista dall'art. 19-bis del D.P.R. 633/1972.

L'auto in azienda

La deducibilità totale, senza limiti d'importo, risulta possibile, a fronte dell'utilizzo del veicolo come strumentale all'attività esercitata, ovvero quando l'attività stessa non potrebbe essere esercitata senza l'uso del veicolo stesso, ad esempio...



L'acquisto

Con il contratto di acquisto, l'impresa acquisisce immediatamente la proprietà del bene, sostenendo l'intero costo in un'unica soluzione o attraverso forme di finanziamento o pagamento rateale...



Il leasing

Alternativa classica all'acquisto diretto del bene è rappresentata dalla stipulazione di un contratto di locazione finanziaria (leasing), con il quale l'impresa si procura la disponibilità dell'auto...

Il noleggio

Un'altra forma di acquisizione di un autoveicolo da adibire ad uso aziendale è il noleggio, contratto non traslativo della proprietà. Come per la locazione finanziaria, la mancata proprietà impedisce...

La concessione in uso promiscuo ai dipendenti

E' l'azione collettiva proposta contro le amministrazioni pubbliche per garantire standard di qualità, di economicità ed efficienza dei servizi pubblici. Possono procedere: associazioni e...

L'auto aziendale ad uso degli amministratori

L'utilizzo da parte dell'amministratore di un veicolo aziendale inerente all'attività d'impresa rientra anch'esso nelle previsioni di cui all'art. 164 del D.P.R. 917/1986...

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

L'auto ad uso degli agenti e rappresentanti

Deducibilità La disciplina per il corretto trattamento fiscale delle auto ad uso di agenti e rappresentanti di commercio è contenuta nell'art. 164 del D.P.R. 917/1986...

L'auto ad uso dei liberi professionisti

Anche per i professionisti la norma cui fare riferimento per l'individuazione dei limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a talune tipologie di autoveicoli è l'art. 164...

La detraibilità dell'Iva

Per quanto concerne la detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti si deve fare riferimento all'art. 19-bis1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La norma, in particolare...

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it